



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 11/03/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 216

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 30 ottobre 2009 tra Regione Puglia ed il Comune di Bari per l'intervento di completamento del comparto "A" del Piano di Lottizzazione della maglia 21 per attività terziarie in via Amendola, in variante al P.R.G. vigente, progetto proposto dalla Soc. "Edicos s.r.l.". Rettifica del D.P.G.R. n. 43 del 21 gennaio 2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 30 ottobre 2009 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1825 del 6 ottobre 2009 per l'intervento di completamento del comparto "A" del Piano di Lottizzazione della maglia 21 per attività terziarie in via Amendola, in variante al P.R.G. vigente, progetto proposto dalla Soc. "EDICOS s.r.l." di Bari;

VISTA la deliberazione n. 82 del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio Comunale di Bari ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO il D.P.G.R. n. 43 del 21 gennaio 2010 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento generale vigente nel Comune di Bari, l'"Accordo di Programma" sottoscritto in data 30 ottobre 2009 dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari;

RILEVATO che per mero errore materiale in detto decreto si statuiva che lo stesso "si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente Decreto di approvazione dell'A. di P., riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico" e ciò contrariamente a quanto fissato nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30.10.09 che viceversa nel merito così recita "Nell'eventualità che i lavori relativi alla realizzazione dell'intervento previsto nel presente A. di P. non inizino entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto di approvazione dell'A. di P. il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto."

VISTA la necessità di rettificare il D.P.G.R. n. 43 del 21/10/2010 nella parte dispositiva con la sostituzione del periodo "... e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente Decreto di approvazione dell'A. di P.,

riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico” con il periodo “e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora i lavori relativi alla realizzazione dell’intervento previsto nel presente A. di P. non inizino entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto di approvazione dell’A. di P. riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico”;

DECRETA

- di rettificare il precedente decreto n.43 del 21 gennaio 2010 con la sostituzione nella parte dispositiva del periodo “...e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l’intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente Decreto di approvazione dell’A. di P., riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico” con il periodo “...e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora i lavori relativi alla realizzazione dell’intervento previsto nel presente A. di P. non inizino entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto di approvazione dell’A. di P. riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico”.

- di dare atto che i termini di cui innanzi decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del D.P.G.R. n. 43 del 21 gennaio 2010.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell’art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 3 marzo 2010

Vendola
